

Senato della Repubblica

II Commissione Giustizia

Audizione su

Atto del Governo n. 53 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)

Roma, 21 novembre 2018

A cura di: Andrea Panizza

Presidente A.P.R.I. – Associazione Professionisti Risanamento Imprese

Illustrissimo Presidente, Onorevoli Senatori,

con la presente oltre a ringraziare per l'invito ricevuto a partecipare a questa Audizione, a corredo della stessa, si producono le considerazioni di seguito riportate¹.

Le osservazioni prodotte, formulate in larga parte in forma schematica, sono finalizzate, oltre che ad evidenziare aspetti critici rilevati, anche a proporre modifiche, in alcuni casi di semplice coordinamento. I temi trattati risultano pertanto variegati come si evince dal punto 3) della presente memoria.

1) Considerazioni di ordine generale

La riforma organica della normativa fallimentare è da considerarsi epocale. I vari interventi normativi succedutisi negli anni in un'impalcatura legislativa risalente al 1942, oltre a evidenziare il divario tra la norma originaria e quella riformata, confermano l'incapacità di soddisfare le reali attuali esigenze delle imprese e dell'intero sistema economico italiano.

Così come chiaramente riportato in apertura della Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, la nuova normativa *"è espressione dell'esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali"*.

I principi ispiratori dell'attuale riforma sono, da sempre, particolarmente cari ad A.P.R.I. in quanto hanno reso centrali concetti quali la prevenzione, la programmazione e la tutela della continuità aziendale. La nostra Associazione unendo, in un unico organismo associativo, le più eterogenee competenze professionali impiegabili in processi di prevenzione e gestione della crisi, ha quale obiettivo principale la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione delle figure professionali che si dedicano alla prevenzione e al risanamento delle crisi aziendali. Come noto, la prevenzione, quale garanzia di continuità, passa da una necessaria e strutturata attività di pianificazione di breve e medio periodo.

Tra i principi generali di cui alla legge delega n. 155/2017, alla base della riforma, si riscontra la distinzione tra la nozione di insolvenza e di crisi, intesa come pericolo di futura insolvenza, e la sostituzione del termine fallimento con quello di liquidazione giudiziale.

La previsione, intervenuta con la modifica all'articolo 2086 del codice civile, del *"dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale"*, da parte dell'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, va nel senso di quanto auspicato

¹ Hanno contribuito alla redazione del presente documento, oltre che il Presidente di A.P.R.I., Dott. Andrea Panizza, firmatario dello stesso, la Prof.ssa Patrizia Riva (Vice-Presidente), il Dott. Raffaele Gallina (Vice-Presidente), il Dott. Michele Bana (Consigliere e Segretario), il Dott. Gilberto Montecchi (Consigliere), il Dott. Bruno Bartoli (Consigliere), il Rag. Giorgio Crivellari (Consigliere), il Prof. Alessandro Danovi (Presidente Comitato Scientifico).

dalla raccomandazione n. 2014/135/UE, ovvero di “consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività”.

La fase preventiva di allerta, da concepire come vero e proprio strumento di sostegno finalizzato all'emersione anticipata della crisi, deve consentire l'analisi delle cause del malessere economico e finanziario e favorire l'eventuale successiva composizione assistita della crisi.

2) Le potenziali criticità

Alla luce di quanto sopra descritto, la valutazione complessiva che la nostra Associazione dà ad un provvedimento legislativo che rende centrale la ricerca dell'emersione preventiva della crisi e la sua gestione con strumenti non liquidatori, non può che essere positiva.

Allo stesso modo non possiamo, però, non rilevare alcune criticità che potrebbero emergere nel caso in cui fosse confermata l'applicazione del provvedimento, nella formulazione ad oggi prevista, in uno scenario economico caratterizzato da un tessuto imprenditoriale principalmente rappresentato da micro, piccole e medie imprese.

Queste realtà aziendali, tipicamente espressione di un capitalismo familiare, sono spesso gestite ricorrendo a stili informali di direzione, in mancanza o carenza di adeguate managerialità, e in assenza o con inadeguata applicazione di sistemi di controllo e di analisi del rischio preventivo. L'elevata e crescente competitività che caratterizza i mercati nei quali le nostre imprese devono operare impone, sempre più, l'applicazione di un approccio alla gestione di tipo strutturato, informato, pianificato e controllato.

La gestione dell'emergenza deve sempre più lasciare il campo all'analisi del “rischio di crisi”, in quanto la possibilità di successo dell'intervento sarà tanto più elevata quanto maggiormente anticipatorio sarà stato l'approccio alle singole problematiche.

Il *gap* culturale da colmare per consentire l'applicazione della riforma legislativa in corso, che va nella direzione di quanto appena descritto, potrebbe richiedere una tempistica incompatibile con quanto previsto dalla stessa. Proprio perché si tratta di un cambio epocale di visione alla gestione (non più prevalentemente consuntiva, ma necessariamente preventiva) occorre, a nostro avviso, che tutto l'*iter* sia modulato e pianificato con una corretta programmazione delle azioni e dei relativi tempi di applicazione.

Il timore che si ha nel leggere le tempistiche derivanti dall'entrata in vigore della nuova normativa, da porre in relazione alla sequenza di interventi quali l'adozione di adeguati assetti, la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata di contenute dimensioni, l'insediamento degli organismi di composizione della gestione della crisi, l'applicazione dell'allerta e la composizione della crisi, è quello di un potenziale rischio di congestionamento dell'intero sistema economico in un lasso di tempo molto ravvicinato. Da qui la necessità di identificare un *timing* di *vacatio legis* di almeno 24 mesi in alternativa ai 18 mesi previsti dall'art. 388 (“Entrata in vigore”).

A partire dall'entrata in vigore della nuova norma le imprese dovrebbero attivarsi per l'adozione degli adeguati assetti previsti dal riformulato art. 2086 del Codice Civile e fornire documentata dimostrazione di questo processo di adeguamento in atto. La prova potrebbe essere rappresentata da specifica comunicazione da inoltrare al competente Registro Imprese oltre che tramite menzione nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio di entrata in vigore della norma (ragionevolmente il 2019).

Nel frattempo, l'insediamento degli organismi di composizione della crisi e l'inizio di applicabilità dello strumento di allerta, da prevedersi nell'ambito di un orizzonte temporale, ancorché leggermente, dilatato, potrebbe essere vissuto in un contesto di maggior assimilazione dei nuovi contenuti normativi da parte delle imprese, e degli altri soggetti coinvolti.

3) Le nostre proposte

Di seguito si propone l'esposizione sinottica del Testo normativo, della proposta di modifica e delle eventuali osservazioni inerenti. Il tutto riconducibile ai singoli articoli di legge.

Titolo I – Disposizioni generali – Capo II Principi generali – Sezione I Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza			
Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni
Art. 3 co. 2 Obblighi del debitore	L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile	L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile	Modifica di coordinamento con quanto stabilito dall'art. 2086 c.c., che non circoscrive l'adeguatezza degli assetti alla parte organizzativa, ma anche a quella amministrativa e contabile.
Art. 4 co. 2 lett. c) Doveri delle parti	In particolare, il debitore ha il dovere di: a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della	In particolare, il debitore ha il dovere di: a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della	L'argomento è delicato, non fosse altro per il fatto che l'interesse dei creditori è disomogeneo rispetto alla scelta di gestione dell'imprenditore, qualunque essa sia. In ogni caso l'imprenditore è chiamato a gestire il delicato equilibrio fra gli aspetti di mero rimborso delle obbligazioni assunte (qui sta l'interesse prioritario dei creditori) con la

	procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.	procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori e del valore aziendale.	salvaguardia del valore economico/sociale della continuità aziendale ove economicamente di utilità per il tessuto economico e sociale (qui sta il valore aziendale).
Titolo II – Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi – Capo I Strumenti di allerta			
Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni
Art. 12 co. 1 Nozione, effetti e ambito di applicazione	Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.	Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi, amministrativi e contabili posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.	Vedi osservazioni di cui all'art. 3, co. 2.
Art. 13 Co. 1 Indicatori della crisi	Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi	Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi	Gli indici scelti (rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi sono scarsamente significativi). Il primo può essere addirittura fuorviante. Si ritiene opportuna una revisione per la quale si fa rinvio alle considerazioni del CNDEC esposte nella Audizione del 20 novembre u.s.

	<p>successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Sono indicatori significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.</p>	<p>successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Sono indici significativi, a questi fini, il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi, unitariamente considerati. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.</p>	<p>A prescindere, il termine "indici" utilizzato nel comma 2 è più corretto di "indicatori". Si suggerisce inoltre di inserire la locuzione "unitariamente considerati" già presente nel comma 2 per migliorare comunque la significatività degli indici.</p>
<p>Art. 14 co. 1</p> <p>Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari</p>	<p>Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato [...]</p>	<p>Gli organi di controllo societari, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa è adeguato [...]</p>	<p>Si veda il D.Lgs. 39/2010.</p> <p>Per coordinamento con il novellato art. 2086 co. 2 c.c.</p>
<p>Art. 14 co. 4</p> <p>Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari</p>	<p>Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o</p>	<p>Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o</p>	<p>Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui al comma 1, è opportuno che la comunicazione degli enti creditizi sia indirizzata anche al soggetto incaricato della</p>

	revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.	revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari e a quelli di revisione legale dei conti , se esistenti.	revisione legale dei conti, ove nominato.
Art. 15 co. 7 Obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati	Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.	(Abrogato)	Al momento dell'entrata in vigore del Codice della crisi, già sufficientemente differita, l'Agenzia delle Entrate dispone già di tutte le informazioni necessarie per verificare la sussistenza dell'obbligo di segnalazione. Non sussistono, pertanto, motivi per un'applicazione ulteriormente differita.

Titolo II – Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi – Capo II Organismo di composizione della crisi d'impresa

Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni
Art. 16 co. 2 OCRI	Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.	Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova il centro degli interessi principali del debitore "COMI" .	Il centro degli interessi principali del debitore (o COMI, acronimo dell'inglese <i>center of main interests</i>), è il principale criterio di giurisdizione ed applicazione generale per l'apertura di procedure di insolvenza transfrontaliere; lo stesso All'art. 2, 1° co. lett. m) viene indicato fra le definizioni ai fini della lettura del codice in esame.
Art. 17 co. 1 Nomina e composizione del collegio	Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare	Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare	La comunicazione all'organo sindacale e di revisione è necessaria, in quanto essi stessi sono investiti dell'obbligo di segnalazione e, inoltre,

	comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti.	comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti , se esistenti, nonché ai creditori pubblici qualificati, avvertendoli che sono esonerati dall'obbligo di segnalazione, essendo già stato avviato il procedimento di composizione assistita.	per avvisarli che saranno convocati dal collegio di esperti nell'ambito del procedimento di composizione assistita della crisi. Lo stesso vale per i crediti pubblici qualificati, al fine di avvisarli che sono esonerati dagli obblighi di segnalazione a causa della già sopravvenuta instaurazione del procedimento di composizione assistita.
Art. 18 co. 1 Audizione del debitore	Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.	Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo e revisione legale dei conti , i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.	Nella s.r.l., ad esempio, si potrebbe avere la presenza esclusivamente del revisore legale dei conti (art. 2477 c.c.), salvo che sia recepita la modifica proposta all'art. 378.
Art. 18 co. 3 Audizione del debitore	Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente [...] Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.	Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario e di revisione legale dei conti , se esistente [...] Il referente comunica l'archiviazione al debitore, ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione e anche a tutti quelli che sono investiti degli obblighi di segnalazione.	Vedi nota precedente, oltre al fatto che generalmente l'attestazione sui crediti d'imposta è rilasciata dal revisore legale dei conti, così come nel caso del c.d. <i>visto di conformità</i> sui crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali annuali.

<p>Art. 18 co. 6</p> <p>Audizione del debitore</p>	<p>Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 19, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.</p>	<p>(Abrogato)</p>	<p>Si vedano le osservazioni al precedente art. 17 co. 1.</p>
<p>Titolo II – Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi – Capo III Procedimento di composizione assistita della crisi</p>			
<p>Articolo</p>	<p>Testo normativo</p>	<p>Proposta di modifica</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>Art. 19 co. 1</p> <p>Composizione della crisi</p>	<p>Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.</p>	<p>Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.</p>	<p>Il tempo iniziale è troppo ristretto per arrivare obiettivamente ad una soluzione stragiudiziale ottimale.</p>
<p>Art. 20 co. 3</p> <p>Misure protettive</p>	<p>La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il</p>	<p>La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il</p>	<p>Si veda l'osservazione all'art. 19, co. 1.</p>

	raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.	raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.	
<p>Titolo III – Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza – Capo IV Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza – Sezione II Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza</p>			
Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Art. 44 co. 1</p> <p>Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione</p>	<p>Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:</p> <p>a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti [...]</p>	<p>Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:</p> <p>a) se richiesto, fissa un termine compreso tra sessanta e centoventi giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti [...]</p>	<p>Il termine iniziale, compreso tra trenta e sessanta giorni, appare troppo esiguo, soprattutto nel caso in cui il debitore presenti direttamente una domanda di accesso ad una procedura di regolazione concordata, senza prima accedere alla composizione assistita della crisi.</p> <p>Si ritiene, pertanto, opportuno garantire almeno le tempistiche attualmente previste dall'art. 161, co. 6 del RD 267/1942.</p>
<p>Titolo IV – Strumenti di regolazione della crisi – Capo I Accordi – Sezione I Strumenti negoziali stragiudiziali</p>			
Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Art. 56 co. 1</p> <p>Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento</p>	<p>L'imprenditore, anche non commerciale, può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria</p>	<p>L'imprenditore, anche non commerciale, può predisporre un piano, rivolto ai creditori, ad altre controparti ovvero a valenza meramente interna, che appaia idoneo</p>	<p>La previsione che il piano di risanamento attestato debba essere "rivolto" ai creditori potrebbe essere interpretata nel senso di tagliare fuori da tale istituto quei piani che</p>

	<p>dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.</p>	<p>a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.</p>	<p>siano redatti e fatti attestare senza che vi siano alla sua base delle convenzioni con il ceto creditorio. Pur se si tratta di casi rari, non mancano – nell'applicazione del vigente art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. – esempi “virtuosi” di piani attestati non imposti dai creditori bensì predisposti dall'impresa in una fase precoce della crisi ed ancora in autonomia finanziaria, al fine di dare corso al risanamento nell'ambito di un istituto “protetto” e dunque in un contesto di corretta gestione imprenditoriale. Il piano di risanamento attestato si fonda, infatti, di regola <i>anche</i> su accordi con i principali creditori diretti a ristrutturare l'indebitamento, ma ciò non era essenziale secondo la norma previgente. Il piano poteva in teoria basarsi anche soltanto sulla dismissione di cespiti non necessari all'imprenditore e/o sull'adozione di una ristrutturazione industriale che non prevede interventi sul passivo. Al fine di non limitare l'applicabilità dell'istituto si propone dunque di aggiungere quanto</p>
--	---	--	--

			indicato nella proposta di modifica ovvero, più semplicemente di togliere la locuzione "rivolto ai creditori".
Titolo IV – Strumenti di regolazione della crisi – Capo III Concordato preventivo – Sezione I Presupposti e inizio della procedura			
Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni
Art. 84 co. 3 Finalità del concordato preventivo	Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata da vantaggi fiscali o dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.	Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera comunque sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà dei lavoratori mediamente in forza nel biennio anteriore al momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata da vantaggi fiscali o dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.	Qualche preoccupazione, con riferimento ai c.d. "concordati misti", parzialmente risanatori e parzialmente liquidatori, emerge con riferimento alla richiesta di prevalenza dei frutti della continuità di cui al co.3. Ciò in quanto non è infrequente che tali flussi siano almeno nel breve periodo non sufficienti.
Art. 87 co. 1 lett. d)	Il piano deve indicare: (omissis)	Il piano deve indicare: (omissis)	Si richiede all'imprenditore di

<p>Piano di concordato</p>	<p>d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero <i>(omissis)</i></p>	<p>(Abrogato) <i>(omissis)</i></p>	<p>“autoaccusarsi” ossia di “confessare obbligatoriamente” se vi siano gli estremi per un’azione di responsabilità nei suoi stessi confronti. Non solo egli è chiamato a fare <i>outing</i> sui nessi causali tra situazione esistente e comportamento, ma addirittura a proporre - obbligatoriamente - una quantificazione del danno (determinazione problematica e critica perché va effettuata con il metodo della “perdita incrementale” che non è di oggettiva determinazione).</p> <p>Si pongono tre riflessioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È possibile obbligare un soggetto ad autoaccusarsi? 2. L’attuale formulazione costituisce un importante disincentivo all’utilizzo dello strumento del concordato sia con finalità liquidatorie sia con sia in continuità; 3. Nel testo vigente vi è già un soggetto - il Commissario Giudiziale - - mandato alla individuazione delle azioni di responsabilità e alla determinazione del danno che potrebbe essere richiesto agli amministratori.
----------------------------	---	--	--

			È opportuno segnalare che anche i <i>Principi di attestazione</i> - documento del CNDCEC e di questa associazione diventato punto di riferimento per la giurisprudenza e per gli operatori - evidenziano (par. 4.8 e 4.9) che solo il Commissario, che ha poteri di Pubblico Ufficiale, può quindi compiutamente e correttamente svolgere le indagini necessarie per individuare gli estremi per le azioni di responsabilità esperibili nei confronti dell'imprenditore.
Art. 87 co. 1 lett. e) Piano di concordato	I tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti	I tempi delle attività da compiersi, nonché gli effetti che potrebbero derivare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti	Con la modifica proposta al testo normativo ci si riferisce alla descrizione degli effetti degli scostamenti che potrebbero derivare dall'applicazione di <i>stress test</i> rispetto a quanto originariamente pianificato.
Art. 89 co. 1 Riduzione o perdita del capitale della società in crisi	Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del	Dalla data del deposito della domanda e sino all'esecuzione del piano in caso di concordato in continuità aziendale diretta ovvero sino all'omologazione in caso di concordato in continuità aziendale indiretta o liquidatorio non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e	In molti concordati con continuità aziendale diretta, l'esperienza dice che il solo <i>bonus</i> concordatario derivante dalla falciatura dei crediti per effetto dell'omologazione della proposta non è sufficiente per eliminare l'insufficienza patrimoniale della

	<p>capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.</p>	<p>terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.</p>	<p>società. Infatti, per ripristinare il capitale entro i minimi legali spesso occorre che siano realizzati anche i flussi reddituali derivanti dall'esecuzione del piano. Dottrina, prassi ("massima" P.B.1 del Notariato del Triveneto) e giurisprudenza (<i>inter alia</i> Trib. Treviso, 20 settembre 2016) hanno così variamente cercato di dare una soluzione alla questione, derogando le norme ordinarie sulla redazione dei bilanci, ad esempio ammettendo l'iscrizione di una "specifica posta dell'attivo che evidenzia l'utile atteso, una sorta di «avviamento da piano di ristrutturazione»" sul fondamento normativo del disposto dell'art 2423, quarto comma, del codice civile, secondo il quale quando, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione di legge sulla redazione del bilancio (in questo caso il divieto di iscrizione dell'avviamento, se non acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto) è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata (in tali casi, nella nota</p>
--	--	--	--

		<p>integrativa deve essere motivata la deroga e deve essere indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Inoltre, gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato).</p> <p>Quanto precede costituisce un'evidente "forzatura" delle norme ordinarie sulla redazione del bilancio, forzatura che potrebbe essere evitata posticipando normativamente gli effetti sospensive delle norme sull'insufficienza patrimoniale fino all'esecuzione del piano di concordato.</p> <p>La soluzione proposta riguarda i soli concordati in continuità aziendale diretta poiché è solo in questi casi che si pone il problema. In caso di continuità indiretta, infatti, la gestione dell'azienda passa in capo ad altro soggetto per cui il tema dell'eliminazione dell'insufficienza patrimoniale in capo alla società in crisi all'omologa ai fini della prosecuzione dell'attività non si pone. La questione non si pone poi, a maggior</p>
--	--	---

			<p>ragione, in caso di concordato liquidatorio ove comunque la sospensione può essere mantenuta sia per ragioni di praticità sia perché nel momento in cui viene presentata la domanda "in bianco" ex art. 44 C.C.I. potrebbe non essere stata definita l'effettiva natura del concordato.</p> <p>Non si ritiene di proporre quanto sopra anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti che prevedano la prosecuzione dell'attività in quanto la fase esecutiva di tale istituto non è soggetta, al contrario del concordato preventivo, alla vigilanza da parte del commissario giudiziale che può giustificare il mantenimento degli effetti sospensivi delle norme del codice civile poste a tutela della formazione del capitale sociale.</p>
--	--	--	--

Titolo IV – Strumenti di regolazione della crisi – Capo III Concordato preventivo – Sezione IV Provvedimenti immediati

Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni
Art. 103 co. 1 Scritture contabili	Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.	Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri e registri .	

Modifiche al Codice Civile

Articolo	Testo normativo	Proposta di modifica	Osservazioni
----------	-----------------	----------------------	--------------

<p>Art. 376 co. 6</p> <p>Assetti organizzativi societari</p>		<p>Al n. 3) del secondo comma dell'art. 2435-ter c.c., dopo le parole "richieste dai", è aggiunta la formulazione "commi 2-bis e 3".</p>	<p>Nei bilanci d'esercizio delle micro-imprese, è prevista la facoltà di esonero dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, in presenza di specifiche condizioni: al ricorrere di tale ipotesi, è necessario stabilirne l'obbligo di informativa in calce allo stato patrimoniale.</p>
<p>Art. 378 co. 1</p> <p>Nomina degli organi di controllo</p>	<p>All'art. 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: ... (omissis) L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando ... (omissis)</p>	<p>All'art. 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "la nomina dell'organo di controllo E del revisore è obbligatoria se la società: ... (omissis) L'obbligo di nomina dell'organo di controllo E del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando ... (omissis)</p>	<p>L'attuale formulazione della bozza di art. 2477 c.c. pregiudica l'efficacia dell'utilizzo degli indicatori per la prevenzione delle crisi, potendo essere interpretata nel senso di consentire, paradossalmente, a ogni singola società di decidere se dotarsi o meno dell'organo di controllo, limitandosi alla nomina del solo revisore che non ha alcun potere di vigilanza. In tal modo risulterebbe gravemente indebolito il meccanismo di prevenzione delle crisi. Le funzioni del revisore si limitano all'espressione di un parere professionale sulla correttezza del bilancio, e sono codificate dai principi di revisione pubblicati sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esse non sono in alcun modo assimilabili alle funzioni di vigilanza attribuite dal Codice</p>

		<p>Civile agli organi di controllo societario (v. artt. 2400 ss. per i sindaci). In particolare, il revisore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non partecipa ai consigli di amministrazione - non vigila sulla gestione e sugli adeguati assetti - non può esprimere pareri sulle situazioni contabili infrannuali (cf doc Assirevi 173) <p>Appare, pertanto opportuno che tale previsione sia modificata come indicato. Questa modifica non provocherebbe un aumento dei costi per le PMI in quanto il legislatore già prevede che il sindaco possa svolgere anche le funzioni di revisore (mentre non prevede il contrario). Recependo la modifica suggerita si avrebbe quindi un controllore dotato dei poteri di vigilanza e di controllo contabile, necessari affinché le aziende siano prontamente dotate degli opportuni assetti in grado favorire l'applicazione dell'allerta. Per effetto del rinvio alle disposizioni previste per le SpA contenuto nel quinto comma dell'art. 2477, non oggetto di modifica, si</p>
--	--	---

			<p>applicherebbe automaticamente l'art. 2409-bis che prevede la possibilità per il sindaco di esercitare la revisione legale nelle situazioni ivi previste, consentendo così alle società di minori dimensioni di optare per la nomina di un unico soggetto che svolga entrambe le funzioni. Con la modifica della congiunzione "o" nella congiunzione "e" (sia nel primo sia nell'ultimo capoverso del primo comma del modificando articolo 2477 c.c.) si rafforzerebbe enormemente il meccanismo di controllo sulle società a responsabilità limitata, strumentale alla prevenzione delle crisi.</p>
Disposizioni finali e transitorie			
Art. 388 Entrata in vigore	Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.	Il presente decreto entra in vigore decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.	Il termine di diciotto mesi appare insufficiente e incompatibile con la necessaria graduale applicazione di strumenti quali l'allerta e la costituzione e insediamento degli organismi di composizione della crisi di impresa

4) Proposta di riconoscimento di agevolazione

Si suggerisce, inoltre, di inserire nella **Legge di Bilancio 2019** il riconoscimento della seguente agevolazione, funzionale all'assolvimento dell'obbligo che sarà introdotto nel 2019 dall'art. 374 co. 2

dell'emanando D. Lgs. recante il "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", a carico degli imprenditori societari e collettivi:

"Nel triennio 2019-2021 gli imprenditori societari e collettivi fruiscono di un credito d'imposta pari a% (percentuale da individuare) dei costi sostenuti, nel limite di euro (limite da individuare) complessivi, per adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, idonei anche ad individuare i sintomi della crisi e la mancanza di continuità aziendale. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di competenza ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP".

Motivazioni per il credito d'imposta

L'esplicita previsione normativa sulla necessità di attuare e mantenere un adeguato assetto di controllo interno dovrebbe incidere positivamente sulla gestione manageriale delle PMI italiane.

La relazione illustrativa ben evidenzia che l'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile è doveroso "anche" in funzione della rilevazione tempestiva della crisi; con ciò sottendendo ovviamente le complessive utilità che ne derivano (in termini di programmazione pluriennale, efficienza, migliore comunicazione con gli *stakeholders*, accesso alle fonti di finanziamento) e che si riflettono positivamente nell'economia nazionale anche in termini di sviluppo, non solo in ottica anticipatoria dei segnali di crisi.

Per le imprese ad oggi prive o carenti di tali assetti, l'obbligo normativo va auspicabilmente accompagnato con interventi che possano favorirne l'implementazione o il perfezionamento. In tal senso potrebbe essere utilmente inserito un incentivo sotto forma di credito d'imposta, mutuando anche dall'esperienza in tema di agevolazione alla ricerca ed allo sviluppo (art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

L'ipotesi di lavoro potrebbe riguardare soggetti imprenditoriali (diversi dall'imprenditore individuale) che non superino determinate soglie quantitative (in termini di fatturato, patrimonio netto, dipendenti) nel presupposto che le imprese di maggiori dimensioni abbiano già necessariamente attivato adeguati assetti organizzativi e di controllo interni, e con l'obiettivo di incrementare la cultura e la tecnica manageriale nelle PMI italiane.

Con i necessari successivi Decreti Ministeriali attuativi si potranno definire in modo puntuale gli interventi agevolabili (se del caso anche con l'individuazione di appositi prospetti informativi integrativi da formalizzare a cura degli organi amministrativi: piani industriali pluriennali, budget annuali) e le modalità di riconoscimento e di fruizione del credito d'imposta.

A.P.R.I. – Associazione Professionisti Risanamento Imprese

Il Presidente

Dott. Andrea Panizza

